

PAC N.	2006 - 176
PROTOCOLLO N.	8093 DEL 29.12.2006
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore dei cereali e del riso - Reg.to (CE) n. 1917/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 recante modifica del Reg.to (CE) n 1342/2003 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore.

Richiamasi attenzione su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 365/2006](#) che a pag. 82 pubblica il Reg.to (CE) n.) n. 1917/2006, indicato in oggetto, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Al riguardo si fa presente che il Reg.to (CE) n. 1342/2003 (di cui al pac-2003-118 prot.n.8964 del 14.08.2003 e successive modifiche e deroghe) è stato modificato, tra l'altro, nel modo seguente:

1)	all'art.1 è stato aggiunto il seguente comma: «Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione.»
2)	l'art. 6 è stato così modificato:
a)	è stato sostituito il testo del paragrafo 1 con il seguente: «1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del Reg.to (CE) n. 1784/2003 e all'art.1 del Reg.to (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Reg.to (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento. Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingenziale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del Reg.to (CE) n. 1301/2006.»
b)	è stato aggiunto il seguente paragrafo: «3. Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'art. 9, paragr. 1, del Reg.to (CE) n. 1291/2000.»
3)	nell'allegato I, la colonna «Validità» è stata così modificata:
a)	I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'art.23, paragr.2, del Reg.to (CE) n. 1291/2000».
b)	I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'art.23, paragr.2, del Reg.to (CE) n. 1291/2000».

c)	I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'art. 23, paragr.2, del Reg.to (CE) n. 1291/2000».
----	---

Ad ogni buon fine si rimanda alla consultazione del Reg.to (CE) n. 1885/2006 che potrà essere visualizzato cliccando [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 365/2006](#) .

Si prega di informare gli uffici dipendenti e gli operatori interessati.

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini